CAMERA DEI DEPUTATI N. 2571

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 luglio 1965 (*Stampato n. 1240*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 21 dicembre 1955, n. 1339, sono devolute a decorrere dall'anno 1964 – per il 50 per cento alla Cassa per la formazione della proprietà contadina e per il restante 50 per cento all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali utilizzerà tali somme per il perseguimento delle sue finalità e in maggior misura per la costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico.

Tali aziende saranno affidate, con gli opportuni controlli, prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti che ne facciano domanda.

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.